

CAPITOLATO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO OPERATIVO NELL'ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT DAI DATABASE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE (ZEUS ANAGRAFE STUDENTI, AES ANAGRAFE EDILIZIA SCOLASTICA, BANCHE DATI S.I.R.I.A., S.I.S.I.P., BANCA DATI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI E DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO) AI FINI DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA RETE SCOLASTICA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE, PERIODO MARZO-DICEMBRE 2019.

CIG: ZED26CCC54

Art. 1

Normativa di riferimento

Il presente capitolato integra quanto previsto nella documentazione facente parte del bando "SERVIZI" predisposto da Consip ed inserita sulla piattaforma Mepa. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare la direttiva europea 2014/24, il nuovo codice dei contratti D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.s.m.m.i.i., gli articoli n. 9-10 , 14-43, 60- 96, 178-210, 215-238 , 239 -248 e 251, 254- 256 , 343- 356 del D.p.r. 207/2010 nonché le norme indicate nelle regole del sistema di e-procurement della P. A. .

Art. 2

Oggetto e durata del servizio

L'oggetto dell'affidamento comprende la prestazione dei seguenti servizi:

- supporto operativo alla Città Metropolitana di Firenze nell'organizzazione , estrazione ed elaborazione dati dalle molteplici fonti costantemente rafforzate ed ampliate dell'Osservatorio Regionale Educazione ed Istruzione della Regione Toscana (Anagrafe Regionale degli Studenti ARS ZEUS, Anagrafe dell'edilizia scolastica ARES SNAES, banche dati S.I.R.I.A. - Sistema Informativo Regionale Infanzia – S.I.S.I.P. Sistema Informativo Scuole dell'Infanzia Paritarie, Banca Dati dei Progetti Educativi Zonali P.E.Z., Banca dati del Diritto allo Studio scolastico) ai fini della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio, di una efficace gestione degli immobili scolastici, della stima delle risorse necessarie per gli interventi di adeguamento dei plessi e per la riqualificazione degli stessi, nonché della programmazione di azioni di contrasto alla dispersione scolastica, e di azioni volte all'inclusione degli studenti disabili, all'integrazione interculturale e all'educazione non formale;
- elaborazione analisi statistiche, set di indicatori, report previsionali e on demand relativi alle istituzioni scolastiche del territorio della Città metropolitana di Firenze e relativi punti di erogazione del servizio (plessi di scuola dell'infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e relative sezioni staccate, scuole annesse o aggregate), andamento delle iscrizioni, formazione delle classi

per i diversi ordini e gradi di tutte le scuole del territorio, trend indirizzi di studio, orientamento scolastico, esiti scolastici, presenza immigrati prima e seconda generazione, trend demografico, eventuale presenza di alunni con handicap, pendolarità ecc., ;

- partecipazione ai tavoli istituzionali convocati dalla Città metropolitana ai fini dell'approvazione annuale del piano territoriale e presentazione dei report prodotti utili ai partecipanti (Conferenze di Zona Educazione e Istruzione, Dirigenti Istituzioni Scolastiche, Camera di Commercio, Centri per l'Impiego, CPIA, OOSS);
- raccolta iscrizioni classi prime a.s. 2019/2020 di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del territorio della Città metropolitana di Firenze ed elaborazioni relativi report;
- azioni di supporto per il contrasto all'evasione scolastica, attraverso scambio dati verso la Procura dei minori di Firenze e la Prefettura di Firenze;
- supporto operativo alla Città Metropolitana di Firenze per la gestione dell'anagrafe edilizia scolastica anche tramite formazione periodica e/o aggiornamento agli operatori dell'Ente.

L'impresa affidataria è tenuta a procedere alla fornitura e all'attivazione dei suddetti servizi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Il servizio dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2019.

Articolo 3

Importo dell'appalto e criterio di aggiudicazione del servizio

Il valore presunto dell'appalto è stimato in € 9.800,00 euro, iva esclusa. L'operatore economico dovrà rimettere offerta indicando il prezzo a corpo per l'intero servizio dettagliato all'art. 2 (prezzo totale, iva esclusa, espresso in euro, con max due decimali) ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, D.Lgs 50/2016;

Articolo 4

Requisiti di partecipazione

L'operatore economico che partecipa alla presente procedura di gara garantisce l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni dell'impresa inserita su Consip.

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario ai sensi dall'articolo 80 del D. Lgs 50/2016.

Qualora le dichiarazioni rese non siano corrispondenti si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5**Modalità di partecipazione**

L'operatore economico dovrà seguire gli steps previsti dalla piattaforma MEPA per la trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. A, D.Lgs 50/2016 effettuando un'offerta sull'importo di € 9.800,00 (iva esclusa), indicando il prezzo a corpo (iva esclusa) per la fornitura totale del servizio indicato all'art. 2 sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante, utilizzando le riga di meta prodotto "Software di gestione" (ARS ZEUS Anagrafe degli studenti in diritto dovere e ARES SNAES Anagrafe Edilizia Scolastica). Tale offerta dovrà essere integrata dai seguenti documenti allegati:

1. il presente capitolato (All. A)
2. autocertificazione in materia di possesso dei requisiti di capacità generale e rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (All. B)

L'operatore economico dovrà allegare la documentazione sopraindicata firmata digitalmente.

Art. 6**Aggiudicazione del servizio**

Il servizio oggetto del presente affidamento (così come dettagliato all'art. 2) sarà aggiudicato ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera b d.lgs 50/2016. La Stazione appaltante si riserva comunque di revocare la propria richiesta e di non dar luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico o nel caso in cui l'offerta sia parziale, incompleta o condizionata.

Art. 7**Stipula e durata del contratto**

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'affidatario equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

Dopo l'aggiudicazione definitiva il Punto Ordinante procederà alla generazione, attraverso la piattaforma Mepa del documento di stipula che contiene i dati inseriti nella trattativa diretta e di quelli relativi all'aggiudicazione.

Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui lo stesso documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.

Il contratto avrà decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula del contratto, sino alla concorrenza dell'importo contrattuale. La durata del contratto non potrà eccedere il 30/12/2019.

Restano a carico dall'aggiudicatario gli oneri connessi all'assolvimento dell'imposta di bollo per il documento di accettazione ("stipula TD) – come imposto dall'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n 42, e ribadito dalla risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – da corrispondersi mediante utilizzo di bollettino F23, compilato secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione

Art. 8

Garanzia fidejussoria

L'aggiudicatario, in seguito all'aggiudicazione provvisoria, ai fini della stipula del contratto da perfezionarsi con le modalità sopra indicate, dovrà costituire garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, rideterminato in base all'importo di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- a) Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazienetrasparente> – nelle sezioni "Personale" e "Disposizioni Generali". La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- b) L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
- c) L'Impresa è altresì obbligata al rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. con particolare riferimento all'informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Impresa dovrà quindi provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- d) L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente Capitolato, determina la risoluzione del contratto.

e) La prestazione oggetto dell'appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

ART. 10

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

a) L'offerta economica e la gestione conseguente dell'appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016;

b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;

2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..

c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l'obbligo assoluto:

1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell'appalto;

2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi *b)* *c)* e *d)* del presente articolo, accertata dall'Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.

f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma *e* l'impresa non può opporre eccezione

all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.

i) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Art. 11

Responsabilità dell'affidatario

L'impresa affidataria risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Art. 12

Controlli e vigilanza in corso di esecuzione del servizio

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa nella possa eccepire, di fare effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle prestazioni effettuate, al fine di accertare che la prestazione oggetto dell'affidamento avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato.

Art. 13

Penalità

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine al rispetto dei tempi da osservare per la fornitura del servizio. In caso di ritardo nell'attivazione dei servizi ordinati è stabilita una penalità dell'1 per mille del valore delle attività interessate dal ritardo, per ogni giorno di ritardo, salvo l'accertamento di un maggior danno. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui si riferiscono. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale, ovvero tramite posta elettronica certificata (pec), restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto a procedimento giudiziale. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'impresa.

Art. 14

Fatturazione e pagamenti

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto all'offerta presentata. La fattura deve essere trasmessa dalla Città Metropolitana di Firenze – Direzione Provveditorato – Via Cavour n.1 -50129 Firenze - C.F. 80016450480 P .I.V.A. 01709770489.

Per effetto del meccanismo dello Split Payment disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190 si fa presente che la fattura sarà liquidata al netto d'iva stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori.

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura secondo previsto dall' articolo 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

La Ditta Aggiudicataria dovrà riportare nella fattura emessa:

- a) il CIG **ZED26CCC54**;
- b) la descrizione delle prestazioni svolte e delle modalità di pagamento
- c) gli estremi dell'atto di impegno di spesa comunicato secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 191 del TU 267/2000
- d) il codice IPA : cmfi – Codice univoco ufficio: UF4TAE – Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturePA
- e) I corrispettivi, decurtati delle eventuali penali applicate, saranno liquidati a seguito delle verifiche d'uso e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture al Protocollo Generale della Città Metropolitana.
- f) La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a quando l'Impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
- g) La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre (3) mesi dal momento della relativa notifica all'Impresa a mezzo di Posta elettronica Certificata, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre (3) mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
- h) Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente Capitolato l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.

Si fa presente inoltre che le commissioni bancarie applicate dall'Ente Tesoriere sui bonifici bancari disposti dall'Amministrazione sono le seguenti: per mandati su filiali dell'Ente Tesoriere UNICREDIT Spa, il costo euro/mandato è pari a zero; per mandati su altri Istituti il costo euro/mandato è pari ad Euro 2,50

Art. 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.l., il fornitore aggiudicatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare tramite il portale Mepa, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato utilizzando il modulo allegato (Allegato B) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 16

Termini di pagamento

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 213/2002 e successive modificazioni il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previo verifica dei prodotti consegnati e previa acquisizione di regolarità contributiva ai sensi della legge 266/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Risoluzione del contratto e recesso

a) Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. quando l'Amministrazione e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
2. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
3. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; resta salvo, per l'Amministrazione, l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
4. fallimento dell'impresa
5. ricorso al subappalto
6. cessione dell'azienda, ove l'amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'impresa;
7. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii del DLgs 187/2000 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 8/2010;

b) L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal

contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni di servizi effettuati.

c) In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite pec. In tali casi l'appaltatore ha diritto al pagamento dal parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso.

d) Qualora vi sia recesso unilaterale dell'impresa, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 18

Modalità di risoluzione e recesso

a) La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare all'impresa aggiudicataria.

b) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma a), sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via pec.

c) Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione, l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, salvo risarcimento del danno.

ART.19

Effetti della risoluzione – esecuzione d'ufficio

a) Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma e), il pagamento del valore della prestazione eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).

b) Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui all'ART.15 – Risoluzione del contratto e recesso a) punti 2, 4 e 5, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del

servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

c) L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

d) L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma a) del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

e) All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.

f) L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

g) Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 19

Controversie e Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Firenze.

ART.21

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue n. 2016/679 sulla protezione dati (GDPR)

a) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 si informa che:

1. i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'Impresa che intende presentare offerta ed aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai

ALL. A

sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;

5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR (General Data Protection Regulation) UE n. 2016/679, ai quali si fa rinvio;

6. titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile il Legale rappresentante della Ditta dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui al presente capitolato.

Luogo e Data

Letto e sottoscritto a mezzo di firma digitale
del legale rappresentante